



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pignoramento presso terzi: quali somme non sono pignorabili

Autore: Redazione | 23/04/2013



*Il creditore che intende recuperare il proprio credito tramite un pignoramento presso terzi non può pignorare qualsiasi somma: vi sono infatti crediti esclusi dall'esecuzione forzata.*

A non poche persone è capitato, anche più di una volta, di trovarsi impediti dall'utilizzare i propri risparmi o anche semplicemente la sola retribuzione depositata in conto corrente o in un libretto, perché pignorata da qualche creditore.

Può essere utile, pertanto, sapere, prima ancora di rivolgersi ad un avvocato, quali

somme di denaro possano essere soggette o meno a esecuzione forzata.

### - **Crediti alimentari**

Sono esclusi dal pignoramento le somme di denaro dovute al debitore per crediti alimentari **[1]**.

L'obbligazione di alimenti possiede caratteristiche **peculiari**: può essere chiesta solo da chi versa in **stato di bisogno** e **non è in grado di provvedere al proprio mantenimento** **[2]**.

Il credito alimentare, anche se di carattere patrimoniale, trova il suo fondamento nel principio di solidarietà, che impone al familiare (più prossimo) di garantire a quello che versa in stato di bisogno, i mezzi necessari al sostentamento.

Persone obbligate **per legge**, sono nell'ordine: il coniuge, i figli e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle **[3]**.

Obbligato è, altresì, il **donatario**, con precedenza su ogni altro a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta con riguardo a un matrimonio o ad una donazione fatta per riconoscenza **[4]**, tenuto entro il valore della donazione esistente nel suo patrimonio.

I crediti alimentari sono tutelati dalla legge: essi infatti sono **impignorabili** e **non assoggettabili a sequestro conservativo**. Possono essere pignorati solo per crediti derivanti da altri alimenti: in tale ipotesi, **la determinazione della parte pignorabile** è rimessa al Presidente del Tribunale **[5]**.

### - **Sussidi di grazia o di sostentamento**

Sono pure del tutto impignorabili quelle somme di denaro, cosiddette **sussidi di grazia o di sostentamento**, dovute a quelle persone indigenti il cui nominativo è inserito nell'elenco dei poveri.

Stesso discorso vale per tutte le somme dovute al cittadino per sostenere spese di **maternità**, di **malattie** (anche gravi) o **funerali** erogate da Casse di Assicurazione, Enti di Assistenza o da Istituti di Beneficenza.

Di conseguenza, le due categorie di somme di denaro appena indicate sono assolutamente intoccabili, tramite azioni esecutive, da qualunque creditore, privato o pubblico che sia.

#### **- Stipendi, salari, altre indennità**

Discorso diverso è un po' più complesso riguarda la pignorabilità dello stipendio sia privato che pubblico **[6]**.

**Se il creditore è lo Stato**, l'Agente di riscossione può pignorare i redditi di lavoro (stipendi, pensioni, salari, o altre indennità) entro:

- a) **un decimo**: per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro;
- b) **un settimo**: per stipendi/pensioni da 2.500 euro a 5.000 euro;
- c) **un quinto**: per stipendi/pensioni superiori a 5.000 euro.

**Se il creditore è un privato**, il pignoramento può avvenire nei limiti massimi di **un quinto**.

Invece, discorso a parte meritano le **provvigioni degli agenti di commercio**.

Queste, infatti, non hanno disciplina unitaria. Il limite del **quinto** pignorabile vale **soltanto** per le provvigioni dell'azienda con cui l'agente svolge la maggior parte della propria attività (ossia quando il rapporto con l'azienda principale ha carattere certo e continuativo, assimilabile ad una prestazione d'opera, continuativa coordinata, prevalentemente personale, di durata non inferiore a 12 mesi).

Nei casi invece, di provvigioni percepite dalle altre aziende mandanti, **non esiste un limite al pignoramento** delle stesse, non essendo esse assimilabili allo stipendio.

Nel caso in cui il creditore violi tali regole, il debitore può presentare **ricorso** al giudice dell'esecuzione, chiedendo il ripristino della situazione precedente al pignoramento, oltre al **risarcimento dei danni**.

**di STEFANIA SQUEO**

## **Note**

**[1]** 1° co. dell'art. 545 cod. civ. **[2]** Art. 438 cod. civ. **[3]** Art. 433 cod. civ. **[4]** Art. 437 cod. civ. **[5]** 1° co. dell'art. 545 cod. civ. **[6]** Cass. sent. n. 10362 del 1997